

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA RICOSTRUZIONE

COPIA

N. Reg. Gen. 259

-----|
N. 10 OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI
GARA APPROVATA CON D.D. 7/2020 AI SENSI DELL'ART. 21-
QUINQUIES DELLA LEGGE 241/1990 E INDIZIONE NUOVA
PROCEDURA PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA
ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, L'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
(COME OPZIONE) INERENTE I LAVORI DI RIPARAZIONE CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'HOTEL SCACCHI. - CIG.

DEL 13-05-2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AREA RICOSTRUZIONE

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del
9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento
amministrativo";

VISTA la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione
amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti
locali territoriali";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto
recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli
eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito
il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016
con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai
senso dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016", ed in particolare l'articolo 2 comma 2-bis, in base al quale
l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di
architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, avviene mediante
procedura negoziata utilizzando il criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 37 del 8 settembre 2017 con la quale è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data del 24/08/2016, nella quale all'Allegato 1 è ricompreso, tra gli altri, anche l'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10 maggio 2018 con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data del 24/08/2016, nella quale all'Allegato 3 è ricompreso, tra gli altri, anche l'intervento in oggetto;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 109/2020 con la quale è stato approvato l'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far data del 24/08/2016, nella quale è ricompreso, tra gli altri, anche l'intervento in oggetto con ID 1153;

VISTO il Decreto del Sindaco n.9 del 22/04/2021 con il quale è stato attribuito tra l'altro alla sottoscritta Ing. Michela Mischianti l'incarico di Responsabile dell'Area Ricostruzione;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2019, il Comune di Preci ha individuato la Centrale di Committenza Valle Spoletina e Valnerina, come stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 13/02/2020, il Comune di Spoleto ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Preci e la Centrale di Committenza Valle Spoletina e Valnerina;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, servizi e forniture;

VISTE le linee guida n. 1 dell'ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

RITENUTO che il servizio da affidare non riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto negli interventi non ricorre la presenza delle caratteristiche individuate al punto 5.1.4 delle linee guida ANAC n. 3;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 02/02/2021, il presente atto è sottoposto a verifica preventiva di legittimità;

PREMESSO CHE:

- con determinazione dell'Area Tecnica n. 7 del 02/10/2020, reg. gen. n. 403, assunta dal Responsabile del servizio, è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 - bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i. e dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione),

inerenti i lavori di riparazione con miglioramento sismico dell'Hotel Scacchi nel Comune di Preci (PG) inserito nel "primo programma degli interventi di ricostruzione", di cui all'ordinanza del commissario straordinario n. 37 del 08 settembre 2017 e successive modifiche di cui all'ordinanza 56 del 10 maggio 2018. CIG: 8347767B3E, CUP: G49C19000000001;

- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del d.l. 189/2016 convertito in legge 229/2016 e s.m.i., con l'applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3-bis dello stesso articolo 97;

- la procedura è stata esperita dalla Centrale di Committenza "Valle Spoletana e Valnerina", istituita con Convenzione del 10 febbraio 2015;

- previa indagine di mercato pubblicata sulla piattaforma Net4market raggiungibile al sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, la lettera di invito, unitamente agli altri documenti di gara, è stata inoltrata in data 14/12/2020 ai dieci operatori economici sorteggiati a mezzo della stessa piattaforma telematica di negoziazione tra coloro i quali avevano presentato manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura;

- l'importo complessivo stimato, posto a base d'asta, è pari ad € 213.617,27, oltre oneri ed IVA per un importo totale di € 270.926,08, che sarà così affidato:

a) servizi di progettazione, compresa la relazione geologica pari ad € 144.670,24 oltre oneri ed IVA per un importo totale di € 183.446,09;

b) incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che la Stazione Appaltante si riserva di affidare solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR dell'Umbria ai sensi del combinato disposto, dell'art. 106, comma 1, lett.a) del codice, dell'art.4 comma 4 dell'Ordinanza n.56 del 10/05/2018 e dell'art 4 dell'Ordinanza n. 63/2018, pari ad € 68.947,03 oltre oneri ed IVA per un importo totale di € 87.479,99.

- in esito alle risultanze della seduta pubblica di gara del Responsabile unico del procedimento, come da relativo verbale n. 1 del 30/12/2020, l'operatore INVESTITALIA PROGETTI SRL con sede in Pescara (PE) - 65122 - Via Milano, 10 - C.F. - P.iva 02283740682 era risultato primo in graduatoria con un ribasso offerto sull'importo posto a base di gara del 54,53683%;

- concluse le verifiche di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario in capo all'operatore economico Investitalia Progetti Srl sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, in conformità a quanto disciplinato all'articolo 3, comma 1 lettera b punto 7 dell'"*Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma*", al fine di permettere un'adeguata vigilanza delle procedure connesse alla riparazione/ricostruzione delle opere pubbliche nonché di consentire la verifica, in via preventiva, della legittimità dei relativi atti afferenti all'affidamento e all'esecuzione dei contratti, la proposta del provvedimento di aggiudicazione, era stata inviata in data 08/02/2021 all'ANAC tramite il referente presso l'Ufficio speciale Ricostruzione Umbria;

DATO ATTO CHE:

- in esito alla verifica preventiva, l'Anac con pec prot. n. 0014570 del 18/02/2021 ha rilevato che il calcolo del valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione delle soglie di cui art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avrebbe dovuto ricomprendere gli oneri previdenziali pari al 4% della base d'asta, configurando quindi una procedura di gara sopra la soglia di rilevanza comunitaria;

- con nota del 24/02/2021, prot. com.le n. 1767 del 24/02/2021 è stata riscontrata la comunicazione di cui sopra, significando l'interesse pubblico a proseguire con la negoziata de quo;
- con ulteriore nota del 08/03/2021 (prot. n. 0019897) l'ANAC, a fronte della criticità rilevata, ha invitato il Comune a valutare di agire in autotutela con l'annullamento della negoziata e l'avvio di una nuova procedura aperta;

VISTO l'art. 21-nonies in base al quale in caso di provvedimento illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies (ovvero viziato da violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza), questo può essere annullato d'ufficio sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

RAVVISANDO le "ragioni di pubblico interesse" nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica, nonché nei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità;

VISTO altresì l'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 che fa salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante anche dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, fino alla stipulazione del contratto;

PRESO ATTO dei rilievi mossi dall'ANAC, stante l'obiettivo di questa Amministrazione di operare con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

DATO ATTO che la gara, ad oggi, non è stata aggiudicata;

CONSIDERATO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere e dovere in capo alla stazione appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso della procedura ad evidenza pubblica, in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

PRESO ATTO della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, inoltrata alla società risultata prima in graduatoria Investitalia Progetti Srl, in data 12/03/2021, prot. com.le n. 2320;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, ritenuto che vi siano i presupposti di interesse pubblico per procedere, nel caso specifico, all'annullamento in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/90, in ossequio ai principi di cui all'art 97 della Costituzione, nonché ai principi comunitari volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara;

DATO ATTO che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

DATO altresì ATTO che sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del disciplinare di gara e che, nella valutazione comparata degli stessi coinvolti, quello della pubblica amministrazione è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

CONSIDERATO altresì, che:

- è necessario con il presente provvedimento, al fine di dar seguito all'esecuzione dell'appalto di cui in premessa, indire una nuova gara europea, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. c) del d.l. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 nonché dell'art. 133 del d.lgs. 50/2016,

stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del citato decreto 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) inerente i lavori di riparazione con miglioramento sismico dell'Hotel Scacchi nel Comune di Preci (PG) inserito nel "primo programma degli interventi di ricostruzione", di cui all'ordinanza del commissario straordinario n. 37 del 08 settembre 2017 e successive modifiche di cui all'ordinanza 56 del 10 maggio 2018 -CUP: G49C19000000001;

- il sopralluogo presso l'immobile oggetto della procedura di gara si ritiene debba essere obbligatorio, tenuto conto che le offerte potranno esser formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., soltanto a seguito di una visita dei luoghi, adempimento ritenuto strettamente indispensabile in ragione della tipologia e della complessità dell'appalto da affidare, in considerazione dell'ubicazione dell'immobile stesso, all'interno del centro storico del Comune di Preci e delle sue particolari disomogeneità strutturali e architettoniche; pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

- nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui sopra, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle sole spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

- che l'affidamento di cui al presente atto non soggiace al suddetto obbligo di impegno in dodicesimi in quanto procedura di gara unitaria finanziata con Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

RILEVATO che, con nota acquisita al protocollo al n. 4041 del 10/05/2021, l'Ufficio Speciale della Ricostruzione Umbria ha trasmesso il parere favorevole di legittimità della presente procedura rilasciato dall'ANAC prot. n. 0036414 del 07/05/2021;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241 del 07 Agosto 1990;

VISTO il Decreto Legge del 30 Aprile 2021, n. 56 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al n. 103 in data 30/04/2021, con il quale all'Art. 3, Comma 2, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali, è stato ulteriormente differito dal 30 Aprile 2021 al 31 Maggio 2021;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1- DI PROCEDERE per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate, all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990 della procedura di gara approvata con D.D. n. 7 del 2/10/2020, del verbale del Rup n. 1 del 30/12/2020 e di tutti gli atti connessi, inclusa la graduatoria di gara che vede primo classificato l'operatore economico Investitalia Progetti Srl con sede in Pescara (PE) - 65122 - Via Milano, 10 - C.F. - P.iva 02283740682;

2- DI INDIRE una procedura aperta telematica, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) inerente i lavori di riparazione con miglioramento sismico dell'Hotel Scacchi nel Comune di Preci (PG) inserito nel "primo programma degli interventi di ricostruzione", di cui all'ordinanza del commissario straordinario n. 37 del 08 settembre 2017 e successive modifiche di cui all'ordinanza 56 del 10 maggio 2018 - CUP: G49C1900000000;

3- DI APPROVARE il bando, il disciplinare di gara e la documentazione ad essi allegata e il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in cui vengono espresse le modalità di partecipazione e svolgimento della gara che, seppur non materialmente allegati al presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;

4- DI DARE ATTO che all'onere per il servizio in oggetto, si fa fronte con le risorse ripartite tra le regioni interessate con l'ordinanza del Commissario del Commissario straordinario del Governo n. 56 del 10 maggio 2018 trasferite nella c.s. n. 6040 intestata alla Presidente - Vice Commissario aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni;

5- DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:

- *il fine e l'interesse pubblico che si intende soddisfare* è garantire i lavori di riparazione con miglioramento sismico dell'Hotel Scacchi nel Comune di Preci (PG);

- *l'oggetto* consiste nei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) inerente i lavori di riparazione con miglioramento sismico dell'Hotel Scacchi nel Comune di Preci (PG) inserito nel "primo programma degli interventi di ricostruzione", di cui all'ordinanza del commissario straordinario n. 37 del 08 settembre 2017 e successive modifiche di cui all'ordinanza 56 del 10 maggio 2018;

- *l'importo complessivo stimato*, posto a base d'asta, è pari ad € 222.070,41, compresi oneri ed oltre IVA per un importo totale di € 270.926,08, che sarà così affidato:

a) servizi di progettazione, compresa la relazione geologica pari ad € 144.670,24 oltre oneri ed IVA per un importo totale di € 183.446,09;

b) incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che la Stazione Appaltante si riserva di affidare solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Vice Commissario USR dell'Umbria ai sensi del combinato disposto, dell'art. 106, comma 1, lett.a) del codice, dell'art.4 comma 4 dell'Ordinanza n.56 del 10/05/2018 e dell'art 4 dell'Ordinanza n. 63/2018, pari ad € 68.947,03 oltre oneri ed IVA per un importo totale di € 87.479,99.

- *la copertura contabile* è assicurata dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016.

- *le clausole essenziali* sono contenute nel capitolato speciale e prestazionale i cui elementi principali sono di seguito riportate:

a)- *tempo di esecuzione*: 65 giorni decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio secondo le modalità esplicitate in dettaglio nel capitolato speciale e prestazionale. La direzione dei

lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (come opzione) si svilupperanno dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, fino all'approvazione degli atti di collaudo provvisorio.

b)- *modalità di erogazione del corrispettivo*: entro 30 gg. dall'emissione di regolare fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni rese e quella contributiva. E' facoltà dei professionisti richiedere un anticipo pari al 30% dell'importo relativo alla progettazione previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipo richiesto ex art.35 comma 18 D.Lgs.50/2016. Il saldo relativo alla progettazione del definitivo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, in seguito all'avvenuta approvazione del progetto definitivo a seguito della Conferenza Regionale. Il saldo relativo alla progettazione esecutiva avverrà in seguito all'avvenuta validazione del progetto esecutivo da parte del Commissario Straordinario (così come disciplinato dall'art.5 c.4 Ord. Comm. 56/2018). Per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed eventuale direzione lavori, il pagamento avverrà in quota parte proporzionale contestualmente ai vari stati avanzamento, fino all'ottanta per cento massimo, il saldo avverrà dopo l'avvenuto collaudo tecnico amministrativo.

c)- *tracciabilità*: il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 s.m.i.;

d)- *clausola di legalità*: il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;

- *la procedura di affidamento* è la gara aperta telematica, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 8 comma 1 lett. c) del d.l. 76/2020 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 nonché dell'art. 133 del d.lgs. 50/2016, con l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto 50/2016 e s.m.i.

6- DI INCARICARE la centrale di committenza, in qualità di stazione appaltante, ad espletare la procedura di gara aperta sulla base della convenzione in premessa citata, con l'utilizzo di un sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto - Net4market, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, la quale provvederà alla pubblicità del bando nei modi e nei termini di legge;

7- DI DARE ATTO CHE l'impegno nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, per la somma complessiva di **€ 270.926,08** dell'esigibilità della medesima, troverà imputazione in apposito Capitolo del Bilancio di previsione 2021/2023, in corso di predisposizione, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CAPITOLO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2021	2022	Eser. succ
2505/3		183.446,09	87.479,99	

8- DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del vigente TUEL, il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, con la consapevolezza

che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

9- DI IMPEGNARE per la pubblicazione del bando sulla GURI e sui quotidiani, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 2.000,00 in considerazione:

-della ragione del debito: pagamento dei costi di pubblicazione del bando sulla GURI e degli avvisi di gara su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale;

-dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato di seguito: Capitolo 2505/3 ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' 2021, precisando che tale impegno di spesa va in deroga all'assunzione degli impegni di spesa in dodicesimi, durante l'esercizio provvisorio, in quanto trattasi di spese obbligatorie che il Comune di Preci deve sostenere per la pubblicazione del bando, spesa che verrà rimborsata dal soggetto che otterrà l'affidamento del servizio;

10- DI PRECISARE a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE (punto 5) allegato n. 7 al D. Lgs. 118/2011);

11- DI DARE ATTO che:

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del servizio che adotta l'atto;

- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

12- DI DICHIARARE che relativamente al RUP ed al responsabile della CUC non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 42 del codice dei contratti nonché obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

13- DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
AREA RICOSTRUZIONE
F.to Mischianti Michela

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
 - Effettuati i dovuti riscontri contabili;
 - Si esprime parere: ☒ FAVOREVOLE ☐ SFAVOREVOLE
- per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).
-
-

Preci, lì 13-05-21

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

=====

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio oggi _____ il presente atto.

Preci, lì 14-05-21

IL MESSO COMUNALE

F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 14-05-21

IL RESPONSABILE
Mischianti Michela